Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. <u>13297</u> / 78.2017.11 del <u>0 5 GIU. 2017</u> Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Compenso per l'espletamento delle funzioni di componente esterno delle commissioni istituite dall'art. 8 della l.r. 12 luglio 2011, n. 12 – Quesito

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico Palermo (Rif. Prot. n. 100847/DRT del 10.5.2017)

1. Con la nota in riferimento vengono posti in rilievo alcuni dubbi interpretativi relativi all' entità dei compensi da corrispondere a professionisti, componenti delle commissioni di gara, istituite ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e, più segnatamente, "se le spese sostenute dai singoli componenti (trasporto, pasti, pernottamenti), debitamente documentate, debbano essere riconosciute, ancorchè la norma parli di di omnicomprensività dei compensi".

Si riferisce al riguardo che l'articolo 8, comma 9, della l.r. 12/2011, prevede che "... le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante. I compensi sono onnicomprensivi delle spese a qualsiasi titolo sostenute per l'espletamento dell'incarico, che devono essere documentate e non possono essere superiori ad un importo complessivo di euro 10.000,00, oltre IVA e oneri riflessi".

Nel contempo viene osservato che i commi 7 e 8 dell'articolo 13 del D.P.R.S. 13/2012 prevedono rispettivamente che:

"il compenso complessivo per ciascun componente la commissione al netto dell'IVA e oneri riflessi, è determinato, per gli appalti di lavori nonché per quelli di servizi di cui all'allegato IIA categoria 12 o nei casi in cui possa farsi utile richiamo a questi ultimi, con riferimento al parere del 29 settembre 2004 espresso dalla V sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; in alternativa per ogni seduta è corrisposto un compenso pari ad euro 300,00 al netto dell'IVA e oneri riflessi".

W

W

"Ove l'importo del compenso di cui al precedente comma 5 (leggi 7) superi quello massimo stabilito dall'articolo 8, comma 9, della legge regionale n, 12/2001, sarà corrisposto a ciascun componente l'importo massimo stabilito dal medesimo articolo".

Ad avviso di codesto richiedente, "dalla lettura del combinato disposto delle superiori disposizioni, prendendo in esame l'ipotesi più ricorrente del compenso corrisposto per ogni seduta (pari ad euro 300,00), ove lo stesso dovesse intendersi comprensivo anche delle spese, risulterebbe incomprensibile la previsione di cui all'articolo 8, comma 9, della l.r. 12/2011 (...)", relativamente alla necessità di documentare le spese sostenute, evidenziandosi "un'antinomia laddove statuisce l'omnicomprensività delle spese, ed allo stesso tempo obbliga a documentarle", risultando tale previsione incomprensibile "considerato che, in ogni caso, è disposta per ciascuna seduta la corresponsione di un compenso pari ad euro 300,00".

Ed invero, sembrerebbe potersi ritenere che l'articolo 8, comma 9, della 1.r. 12/2011, parrebbe voler significare che il compenso, comprensivo delle spese, non possa in ogni caso superare l'importo di euro 300,00 e, conseguentemente "per ogni seduta, corrisposto il compenso di euro 300,00 a componente, vadano a questi riconosciute le spese documentate, fino ad un importo massimo omnicomprensivo di euro 10.000,00".

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

L'articolo 8, comma 9, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 9, dispone che "(...) Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante. <u>I compensi sono onnicomprensivi delle spese a qualsiasi titolo sostenute per l'espletamento dell'incarico</u>, che devono essere documentate e non possono essere superiori ad un importo complessivo di euro 10.000,00, oltre IVA e oneri riflessi".

La norma in parola, nel disciplinare i compensi spettanti ai componenti della commissione aggiudicatrice, pone sostanzialmente l'accento su tre elementi fondamentali:

- l'omnicomprensività del compenso;
- l'obbligo di documentare le spese sostenute dal professionista;
- l'importo massimo riconoscibile ad ogni componente.

La formulazione della disposizione in esame, quanto meno sotto il profilo letterale, non consente di chiarire in maniera inequivoca la reale *ratio* della norma che, invero, sembra contenere disposizioni contraddittorie, prestandosi a differenti (e divergenti) interpretazioni. Al riguardo, nel condividere le perplessità manifestate da codesto Dipartimento, potrebbe *prima facie* concludersi che il limite di 10.000,00 euro, al netto del compenso di 300,00 euro, possa essere riferito all'importo massimo rimborsabile delle spese documentate.

Purtuttavia, non può sottacersi che il principio della omnicomprensività sancito dall'articolo 8, avendo carattere generale, possa considerarsi assorbente rispetto a differenti interpretazioni che prevedano deroghe all'importo massimo da corrisponedere (così come osservato dal CGA con parere 2088/11 del 29.11.2011, reso in sede di esame del regolamento adottato con D.P.R.S n. 13/2012).

Del

W

Per altro verso si osserva che che il D.P.R.S. 31.01.2012, n. 13 (Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni), integrando le disposizioni del predetto art. 8, comma 9, ha previsto, all'articolo 13, commi 7 e 8, che:

"Il compenso complessivo per ciascun componente la commissione al netto dell'IVA e oneri riflessi, è determinato, per gli appalti di lavori nonché per quelli di servizi di cui all'allegato IIA categoria 12 o nei casi in cui possa farsi utile richiamo a questi ultimi, con riferimento al parere del 29 settembre 2004 espresso dalla V sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; in alternativa per ogni seduta è corrisposto un compenso pari ad euro 300,00 al netto dell'IVA e oneri riflessi".

"Ove l'importo del compenso di cui al precedente comma 5 superi quello massimo stabilito dall'articolo 8, comma 9, della legge regionale n. 12/2011, sarà corrisposto a ciascun componente l'importo massimo stabilito dal medesimo articolo".

Può quindi ritenersi che il *quantum* erogato <u>ad ogni componente</u>, nei liti di 300,00 euro a seduta e fino ad massimo di 10.000,00 euro (oltre IVA e oneri riflessi) per l'intera attività compiuta in seno alla commissione, copra, sia il corrispettivo pagato a titolo di controprestazione per l'attività prestata (compenso in senso stretto), sia una quota di rimborso spese che, benché non quantificata se non forfettariamente, necessita comunque di essere contabilmente dimostrata.

Diversamente argomentando, si violerebbe il disposto normativo contenuto nel citato comma 9 che stabilisce <u>l'inclusione delle spese "a qualsiasi titolo sostenute"</u> nel compenso erogato, senza possibilità di deroga alcuna.

Pertanto, e pur nei limiti della rilevata contraddittorietà della norma, dal combinato disposto delle disposizioni in esame non può che concludersi che l'importo di 300,00 euro a seduta, nel limite dell'importo massimo di 10.000,00 per l'intera attività resa da ogni componente in seno alla commissione, oltre IVA e oneri riflessi (e cioè i contributi di legge a carico del lavoratore e del datore di lavoro), è da intendersi omnicomprensivo anche delle spese sostenute, salvo in ogni caso l'obbligo di documentarle.

Si suggerisce, infine, di valutare l'opportunità di una modifica della norma di legge di riferimento, ovvero di una interpretazione autentica della stessa, ovvero di una modifica della norma regolamentare, al fine di eliminare la rilevata incongruenza.

Nei termini che precedono viene resa la consultazione richiesta.

MIL

00

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv Dario Schelfi

Il dirigente avvocato Anna Maria La Vecchia Au More Weeds

HIGH A PARTICION OF A PARTICIONO OF A PARTICION OF A PARTICION OF A PARTICION OF A PARTICION OF

L'AVVOCATO GENERALE Maria Mattarella M. Landarella